

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 339)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPAGNOLLI, FALCUCCI Franca, SPIGAROLI, BARTOLOMEI, TOGNI, NOÈ, MAZZOLI, BALDINI, BERTOLA, SPATARO e CERAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1972

Elevazione del contributo annuo a favore dell'Istituto di studi europei « Alcide De Gasperi »

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riproduce sostanzialmente una proposta d'iniziativa governativa (C. n. 2077; S. n. 1278) che nella V Legislatura ebbe l'approvazione di entrambi i rami del Parlamento nella sua parte sostanziale (l'incremento del contributo); su un aspetto formale (l'imputazione della spesa) il decorso del tempo intervenuto fra l'una (23 giugno 1970) e l'altra approvazione (3 dicembre 1971) impose aggiustamenti che, per l'anticipato scioglimento delle Camere, ne determinarono la non voluta decadenza.

Ma le ragioni sostanziali del provvedimento restano tuttora valide. L'Istituto di studi europei fondato in Roma nel 1966 da Alcide De Gasperi, ed eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1956, n. 492, si propone di promuovere il progresso delle discipline europeistiche e di favorire iniziative culturali dirette ad approfondire i problemi economici, giuridici e sociali relativi all'integrazione e alla collaborazione europea.

Nel perseguimento di dette finalità l'Istituto attiva nel suo seno una scuola di perfezionamento a carattere post-universitario, per la preparazione di coloro che aspirano

ad assolvere compiti nelle organizzazioni internazionali europee o in enti nazionali che svolgono funzioni in collegamento con tali organizzazioni.

Notevole è stata l'attività didattica (che si articola in quindici materie di insegnamento) svolta in questi ultimi anni dall'Istituto, attività che impegna eminenti docenti italiani e stranieri.

La qualificazione internazionale dell'Istituto è confermata d'altronde anche dalla presenza di un suo rappresentante nel Comitato che riunisce i presidi degli istituti post-universitari consimili degli altri paesi (Inghilterra, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Svizzera) e che ha sede a Ginevra, ma va precisato ancora che i corsi di specializzazione promossi dall'Istituto sono aperti ai laureati anche non italiani, europei e non europei, e che a questi vanno, in larga misura, le borse di studio che esso eroga.

Oggetto diretto della specializzazione sono, ovviamente, le istituzioni dell'Europa dei « sei »; si tratta peraltro di un indirizzo tutt'altro che preclusivo di prospettive più vaste, e ciò non solo in riferimento al processo di integrazione delle istituzioni comu-

nitare che è in atto, ma anche con riguardo agli orientamenti ideologici di coloro che nell'Istituto sono chiamati ad operare, sia come docenti, sia come studenti.

Se si considera che alla cennata attività didattica l'istituto affianca una altrettanto impegnativa attività di ricerca — che si traduce in una ricca pubblicistica — si comprende come sia del tutto inadeguato il contributo annuo di lire 3 milioni, a suo tempo fissato dalla legge 18 aprile 1962, n. 207.

Per far fronte a tale insufficienza si è predisposto il presente disegno di legge inteso,

appunto, ad assicurare all'istituto un contributo annuo di lire 30 milioni.

Tale maggiore assegnazione — calcolata al limite minimo — consentirebbe di far fronte al crescente sviluppo assunto dall'istituto sia in campo nazionale che internazionale e scongiurerebbe una altrimenti inevitabile crisi dell'istituto stesso e ciò proprio in un momento in cui le funzioni europeistiche — nel cui ambito opera l'« Alcide De Gasperi » — vanno acquistando importanza prioritaria.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1970 il contributo annuo dello Stato a favore dell'istituto di studi europei « Alcide De Gasperi » previsto dalla legge 18 aprile 1962, numero 207, è elevato a lire 30 milioni.

### Art. 2.

All'onere di lire 27 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvede a carico dei fondi iscritti nel capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi prorogato a tal fine il termine di utilizzo delle disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64. All'onere corrispondente per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti nel capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per i relativi esercizi finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.